

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

ART. 1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 6-ter del Decreto Legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2

Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Cariati (CS), richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3

Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune di Cariatì, apposita istanza, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017

b) Con pagamento dilazionato in due rate:

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

c) Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi superiori a € 500,00;

Rata 1 entro il 31 luglio 2017

Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

Rata 4 entro il 30 aprile 2018

Rata 5 entro il 30 settembre 2018

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

5. Il pagamento potrà essere eseguito mediante bonifico bancario e/o con rimessa bancaria diretta sul conto corrente di Tesoreria.

6. Il comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate.

Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali

in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto d'istanza.
- 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- 3. Il Comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
- 4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

- 1. Il Comune o il concessionario provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
- 2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

ART. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017.

2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune;

3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.